

**“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali”**

**(Testo unificato/ C. 3466 ed altri)**

**AUDIZIONE DEL PROF. ALFONSO CELOTTO - COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI – CAMERA DEI DEPUTATI 26 OTTOBRE 2011**

**SOMMARIO:** 1. Gli interventi per il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi rappresentativi: note introduttive – 2. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia – 3. Il Testo unificato C. 3466 ed altri

1. Le misure volte a garantire l’effettiva parità dei sessi nella rappresentanza politica rappresentano una problematica non soltanto di carattere giuridico, ma ancor prima politico, sociale, economico, psicologico e culturale. Esse affondano le loro radici nell’irriducibile antitesi fra due profili del principio di eguaglianza: l’eguaglianza *formale*, che rappresenta la regola ed è intesa come esigenza che tutti siano trattati in maniera uguale, caratteristica degli Stati moderni sin dalla rivoluzione francese, e l’eguaglianza *sostanziale*, finalizzata a superare le diseguaglianze e caratteristica invece degli Stati sociali contemporanei. La prima tende a garantire l’eguaglianza fra tutti e fra categorie, la seconda impone invece un diritto diseguale, per favorire quelle categorie ritenute deboli. La prima si esprime attraverso proibizioni e divieti di discriminazione; la seconda attraverso misure di incentivazione e di incoraggiamento. La prima rappresenta la forma conservativa dello *status quo*; la seconda il tentativo di superare l’ordine giuridico e sociale storicamente dato, in nome di quella “*rivoluzione promessa*” di cui parlava Piero Calamandrei rispetto all’art. 3, comma 2, Cost. In quest’ottica è evidente che l’eguaglianza formale è un punto di partenza, mentre quella sostanziale è un punto di arrivo. La prima ha destinatari indeterminati; la seconda riguarda invece categorie di individui, che vengono tutelate (si pensi al caso di handicappati, donne, bambini, anziani, minoranze). L’eguaglianza formale comporta discipline generalissime e unificanti, quella sostanziale impone invece normative di settore, apparentemente *ad hoc*.

Le misure volte ad affermare la possibilità della c.d. rappresentanza di genere hanno inizialmente assunto la forma delle c.d. azioni positive. Le azioni positive sono state definite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109 del 1993 come “*il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende ad innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso articolo 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) -*

*al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico*". Perché esse siano legittime occorre che ricorrano determinati requisiti. Prima di tutto devono essere *tendenzialmente negative*: ciò significa che, per essere in linea con il disegno dell'art. 3, comma 2 Cost., devono *rimuovere* ostacoli piuttosto che *attribuire* direttamente una posizione di vantaggio. In secondo luogo, le azioni positive devono essere connotate da una rigorosa *irretroattività*, a garanzia dei principi di affidamento e certezza del diritto. Sul punto va rilevato che si tratta di norme eccezionali, come tali escluse dall'applicazione analogica in forza dell'art. 14 disp. prel. c.c. Ancora, esse debbono essere  *motivate e transitorie* - o temporanee, nel senso che devono venir meno una volta raggiunto l'obiettivo perseguito - entrambe caratteristiche connesse al carattere eccezionale dell'istituto. Altra caratteristica richiesta perché l'azione positiva sia compatibile con l'ordinamento è quella della *gradualità*: il superamento delle disuguaglianze deve infatti avvenire *step by step*, per evitare situazioni paradossali quali, per fare un esempio, una legge che per riequilibrare la presenza dei sessi in Parlamento imponga che tutti i parlamentari siano donne. Infine, le misure in esame devono essere applicate nel pieno rispetto del requisito della *ragionevolezza*. Con esso si vuole indicare l'adeguatezza della misura alla situazione di fatto: il riferimento è alla proporzionalità e alla flessibilità delle misure, che diventano giudicabili per eccesso di potere quando appaiono inadeguate rispetto al fine da raggiungere.

Gli interventi legislativi per il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi rappresentativi creano una situazione problematica, rispetto alla quale potrebbero sorgere potenziali profili di illegittimità costituzionale. Si pensi, infatti, che il riequilibrio di situazioni di fatto svantaggiate comporta l'adozione di misure volte a favorire le corrispondenti categorie, in modo tale che si potrebbe a prima vista temere di trovarsi in presenza di pratiche discriminatorie, come tali contrarie ai principi ispiratori del nostro ordinamento. Tuttavia non sempre è così. Si ritiene, infatti, che queste c.d. discriminazioni al rovescio possano essere ammissibili, sia perché le posizioni di favore così create giovano a beneficiari "incolpevoli", sia in ragione delle finalità di riequilibrio che nascono dalla stessa eguaglianza sostanziale, la quale attinge a fondamentali valori umani e, quindi, trascende i limiti della giustizia commutativa. Sul punto, peraltro, deve essere precisato che vanno distinti due tipi di misure: quelle che promuovono la parità di *chances* e quelle che attribuiscono direttamente il risultato. Le prime sono pacificamente accolte con favore, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, le seconde sono invece spesso criticate perché possono trasformarsi in discriminazioni nei confronti degli appartenenti al gruppo "forte".

Attraverso l'introduzione di misure volte a favorire la parità dei sessi nella rappresentanza politica ci si prefigge come obiettivo il raggiungimento di un equilibrio realmente assai delicato, posto che non è determinabile *a priori* quale possa essere il punto di bilanciamento tra i due profili

dell'eguaglianza, formale e sostanziale, di cui si è detto. Predisporre tali misure rappresenta una sorta di "tentativo continuo": si prova a porre in essere misure il più adeguate possibile, la cui adeguatezza tuttavia è valutabile soltanto *rebus sic stantibus*.

In altri termini, dal punto di vista costituzionalistico, misure quali le azioni positive costituiscono un problema più concreto che astratto. Non appare prefigurabile un modello costituzionale di riferimento, che funga da parametro per valutare le misure in concreto adottate, ma occorre piuttosto costruire e valutare le singole misure di volta in volta.

Proprio per superare tali difficoltà di sono affiancate negli anni più recenti, anche alla luce delle risultanze della giurisprudenza costituzionale, le c.d. norme antidiscriminatorie: esse si caratterizzano per una formulazione neutra e per la possibilità che siano destinate a durare nel tempo. In tal modo superano gran parte delle perplessità di costituzionalità delle azioni positive e coadiuvano in maniera fattiva al mutamento del contesto culturale e sociologico, retroterra ineludibile, col passare degli anni, per riuscire a modificare l'assetto di riferimento della effettiva rappresentanza.

2. Prima di procedere all'analisi del Testo unificato C. 3466 ed altri appare opportuno rammentare l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di interventi legislativi per il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi rappresentativi, per trarne ulteriori elementi di riferimento generale.

Sul tema va premesso che il panorama normativo di riferimento è composto da quattro articoli della nostra Carta costituzionale, che rappresentano l'architrate in cui costruire la parità dei sessi nella rappresentanza. Oltre all'art. 3, scrigno del dogma dell'eguaglianza come in precedenza delineato, vengono in rilievo l'art. 48, sul diritto di elettorato attivo, l'art. 51, sul diritto di elettorato passivo, e l'art. 117 settimo comma, che disciplina le medesime questioni con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, imponendo alle leggi regionali di rimuovere "*ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica*" e di promuovere "*la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*". Per le Regioni a statuto speciale rileva la legge costituzionale 2/2001, che impone alle singole leggi elettorali di promuovere "*condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali*".

La prima sentenza in ordine cronologico a venire in rilievo in tema di misure volte ad affermare la possibilità della rappresentanza di genere è la n. 422 del 1995, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse parti delle leggi elettorali adottate tra il 1993 ed il 1995 perché in contrasto con gli art. 3 e 51 Cost. (quest'ultimo nella formulazione precedente alla modifica costituzionale del 2003). Nel 1993 erano state introdotte per la prima volta disposizioni

finalizzate alla promozione dell'accesso delle donne alle cariche elettive attraverso l'imposizione di una disciplina della formazione delle liste dei candidati.

La Consulta non si è limitata a definire incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 49 e 51 Cost., la legge elettorale n. 81 del 1993, ma ha esteso tale sindacato, in via consequenziale, a tutte le norme contenute nelle leggi per le elezioni politiche, regionali ed amministrative che stabilivano una riserva di quote nelle liste dei candidati. La candidabilità e l'eleggibilità, a giudizio della Corte, non potevano dunque essere condizionate dall'appartenenza di genere, posta l'inammissibilità di ogni misura discriminatoria che in qualche modo potesse diminuire *“per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato”*.

La decisione in esame si fondava su un'equiparazione tra *candidabilità* ed *eleggibilità*: la Corte ha infatti sostenuto che *“posto che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la “candidabilità”. Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51 (...) In particolare, in tema di elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella della assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato”*.

La sentenza in esame è stata aspramente criticata. In particolare, alcuni autori hanno stigmatizzato l'interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme costituzionali, rilevando il carattere doveroso di misure volte al riequilibrio dei sessi – come, appunto, quelle dichiarate costituzionalmente illegittime - poiché esse, pur venendo nella prassi definite *“quote”*, in realtà più che garantire un risultato, come affermato dalla Corte, si limitano invece a realizzare una parità di *chances* tra uomini e donne nel mero accesso alle candidature. Proprio sulla scia delle critiche alla decisione in esame si è sottolineato il *distinguo* tra azioni positive e norme antidiscriminatorie (anche dette azioni positive atipiche) e la possibilità che queste ultime, dato il loro carattere neutro, non fossero temporalmente limitate.

Dopo le modifiche operate dalle leggi costituzionali nn. 2 e 3 del 2001 la Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'argomento.

Il Governo aveva impugnato per violazione degli artt. 3 comma 1 e 51 comma 1 Cost. (quest'ultimo vecchia formulazione) una legge della Valle D'Aosta nella parte in cui prevedeva che le liste elettorali dovessero comprendere "*candidati di entrambi i sessi*" (art. 3 *bis*) e che venissero dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste nelle quali non fossero "*presenti candidati di entrambi i sessi*" (art. 9, comma 1, lettera a). Nel ricorso il Governo richiamava diversi passi della decisione del 1995, ma le sue pretese furono disattese dalla Corte che, con la decisione 49 del 2003, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Operando un sensibile *revirement* la Corte ha prima di tutto distinto la "*candidabilità*" dall' "*eleggibilità*", per poi affermare che il legislatore non ha previsto "*alcuna misura di disuguaglianza allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di compensare tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti*", in quanto le disposizioni censurate "*stabiliscono un vincolo, non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso*". Quello imposto dal legislatore si rivela dunque agli occhi della Corte come un vincolo negativo che opera *prima* della competizione elettorale e come tale non incide su essa.

Di fronte a questa decisione, portatrice di un'interpretazione più aperta e in linea con le nuove finalità promozionali espressamente previste dalle norme costituzionali riformate, la dottrina che aveva pesantemente criticato il precedente orientamento ha sottolineato come la Corte sembra in questa seconda fase prediligere alla via delle azioni positive quella delle norme antidiscriminatorie, che, grazie alla loro formulazione neutra, non garantiscono vantaggi speciali alle donne e dunque non derogano al principio formale della parità di trattamento.

In seguito a questa sentenza, è stata approvata la legge di revisione costituzionale n. 1 del 2003 con la quale è stato aggiunto al primo comma dell'articolo 51 un ulteriore periodo che, per garantire la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, prevede espressamente che *la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*. Un'aggiunta forse non indispensabile, peraltro additata da molti come mera dichiarazione di intenti, ma che certamente rappresenta un ulteriore argomento a favore di un'interpretazione non restrittiva delle norme costituzionali di riferimento.

Dopo la modifica dell'art. 51 la Corte è tornata sull'argomento con l'Ordinanza n. 39 del 2005, nella quale ha sottolineato la necessità di adottare provvedimenti volti alla promozione delle pari

opportunità. La vicenda alla base della pronuncia aveva visto il Consiglio di Stato impugnare l'art. 61, comma 1, del d.lgs n. 29/1993, poi modificato dal d.lgs. n. 80/1998, il quale prevede l'obbligo di riservare alle donne almeno 1/3 dei posti delle Commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Previsione che, secondo il giudice amministrativo, sarebbe stata in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione e con la precedente sentenza n. 422 del 1995. La Corte dichiarò la questione manifestamente inammissibile asserendo che il Consiglio di Stato non solo non aveva tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale, come sviluppato nella sentenza del 2003, ma aveva anche completamente ignorato la modifica dell'art. 51 Cost.

L'ultimo capitolo della saga è ad oggi rappresentato dalla vicenda della legge regionale della Campania n. 4 del 2009, con la quale la Regione ha introdotto per la prima volta in Italia la preferenza di genere, ossia la possibilità riconosciuta all'elettore di esprimere uno o due voti di preferenza condizionata, nel caso esprima due preferenze, a che una riguardi un candidato uomo e l'altra un candidato donna della lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Questa disposizione è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contrasto con gli artt. 3, 51 e 48 della Costituzione. La sentenza n. 4 del 2010, con la quale la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, rappresenta un ulteriore passo della giurisprudenza sugli interventi per il riequilibrio. La Corte ha definito la misura adottata dalla Regione campana *"proporzionale e non coattiva"*: la sua applicazione, infatti, non conduce a risultati scontati laddove si consideri, ad esempio, che gli elettori ben potrebbero esprimere una sola preferenza e dar vita ad un Consiglio tutto al maschile. Sul punto, rileva la Corte che *"non vi sono in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata (...) la regola della preferenza di genere per la seconda preferenza non offre maggiori possibilità ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di preferenza duplice"*. L'analisi di un progetto di legge in tema di riequilibrio delle rappresentanze di genere deve obbligatoriamente inserirsi all'interno del palcoscenico sin qui delineato, rispetto al quale viene vagliata la sua compatibilità con l'ordinamento.

3. Il progetto di legge oggetto dell'odierno esame (Testo unificato C. 3466 ed altri) recante *"disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali"* è volto ad apportare modifiche illuminate dalla parità dei sessi a diversi testi normativi. Si tratta in particolare del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, della legge 8 marzo 1951 n. 122 in materia di elezione dei Consigli provinciali, del decreto legislativo 17 settembre 2010 n. 156 sull'ordinamento transitorio di Roma Capitale e del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di pari opportunità.

Il progetto di legge si muove in linea con la posizione assunta dal Giudice delle leggi nelle più recenti pronunce e volta a tutelare quegli interventi riequilibratori classificabili come *norme antidiscriminatorie*, indirizzati cioè, dato il loro carattere neutro, a pareggiare la situazione uomo/donna in partenza, garantendo a entrambi le stesse *chances*.

3.1 Il primo articolo mostra lo spirito dell'odierno legislatore e si pone nella scia delle modifiche costituzionali del 2003. La sostituzione del termine "*promuovere*" con il più incisivo "*garantire*" rende infatti evidente la volontà di inserirsi nell'ambito del panorama giuridico innovato dalla riforma dell'art. 51 Cost. e sviluppatosi nel senso di un'interpretazione molto meno restrittiva in tema di garanzia dell'effettiva parità tra i sessi. Peraltro, il secondo comma dell'art. 1, in linea con la previsione di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117 secondo comma lettera p), estende tale impostazione anche alle normative regionali, richiedendo un adeguamento degli statuti.

Si tratta di una dichiarazione importante, forse additabile come meramente programmatica ma senza dubbio chiara nella sua portata: la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti non deve più essere meramente *promossa*, ma, ben più incisivamente, *garantita*.

3.2 Il secondo articolo del Testo unificato C. 3466 ed altri, rubricato "*parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province*", elenca al primo comma le modifiche relative al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Anche l'articolo in esame è in linea con gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale. Si noti infatti che il metodo adottato dall'odierno legislatore richiama in parte quello del legislatore campano di cui alla l.r. 4/2009 che ha brillantemente superato il vaglio di costituzionalità con la richiamata sentenza del 2010.

Il principio della parità di accesso degli uomini e delle donne alle cariche elettive viene garantito percorrendo una duplice via: da un lato è previsto che nelle liste nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, dall'altro viene imposto il meccanismo della preferenza di genere per l'elezione del sindaco.

Per quanto attiene il primo aspetto, la legittimità di questa scelta legislativa affonda le sue radici nella pronuncia n. 49 del 2003, con cui, come si è anticipato, la Corte costituzionale ha legittimato

la previsione di un vincolo negativo *precedente* alla competizione elettorale, che come tale non incida su quest'ultima. Sul punto si ricordi che la Corte ha sottolineato come le disposizioni oggetto del giudizio del 2003 “*stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplorazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso (...) Il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva*”.

Quanto al meccanismo della preferenza di genere, esso è stato espressamente legittimato nella più volte richiamata sentenza n. 4 del 2010, che lo ha ricondotto a una forma di *eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata*.

Il secondo comma dell'art. 2 del Testo unificato C. 3466 ed altri riguarda le modifiche al Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni. Per quanto attiene la previsione delle quote riservate ai candidati di sesso femminile si rinvia a quanto detto nel commento al comma precedente del medesimo articolo. È interessante notare che viene aggiunta la previsione per cui il mancato rispetto della regola dei due terzi viene sanzionato dalla Commissione, che ha il compito di ridurre la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Peraltro, “*qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista*”.

Il meccanismo sanzionatorio in questo caso si fonda dunque sulla cancellazione dei candidati inseriti in violazione delle norme come modificate a garanzia della parità tra i sessi, con successiva eventuale riconsiderazione della lista. Diversa l'ipotesi, prevista nel successivo terzo comma dell'art. 2, per i gruppi di candidati collegati a un aspirante Presidente della provincia: in questo caso la norma stabilisce che la mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione del gruppo.

Per quanto attiene la nomina dei componenti della Giunta capitolina da parte del sindaco di Roma Capitale la modifica prevede che essa sia effettuata *nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi*. La norma è in linea con quanto sin qui esposto.

3.3 L'ultimo articolo del testo unificato riguarda le modifiche all'art. 57 (“*pari opportunità*”) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La modifica incide, specificandola, sulla previsione della riserva di quote rosa nelle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle PA. La precedente indicazione di un terzo per i posti riservati, infatti, viene affiancata dalla previsione per cui *in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5*; la nomina della Commissione, peraltro, deve essere sottoposta alla vigilanza del consigliere di parità nazionale ovvero regionale.

3.4. A livello d'insieme, è possibile affermare che il Testo unificato C. 3466 ed altri si muove nel senso indicato dalla Corte costituzionale nelle più recenti pronunce. Esso introduce misure antidiscriminatorie volte al riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Operando sulle liste dei candidati, e dunque in un momento precedente alla consultazione elettorale, permette di garantire la parità dei sessi senza entrare in collisione con i diritti costituzionalmente garantiti in materia di elettorato passivo.